

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 8 SETTEMBRE 2020)

L'anno duemilaventi, il giorno di martedì otto del mese di settembre, alle ore 11.05 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 11.00 dello stesso giorno, si è riunita in videoconferenza la Giunta regionale così composta:

1) ZINGARETTI NICOLA	<i>Presidente</i>	7) ORNELI PAOLO	<i>Assessore</i>
2) LEODORI DANIELE	<i>Vice Presidente</i>	8) PUGLIESE GIOVANNA	“
3) ALESSANDRI MAURO	<i>Assessore</i>	9) SARTORE ALESSANDRA	“
4) D'AMATO ALESSIO	“	10) TRONCARELLI ALESSANDRA	“
5) DI BERARDINO CLAUDIO	“	11) VALERIANI MASSIMILIANO	“
6) ONORATI ENRICA	“		

Sono presenti: il Vice Presidente e gli Assessori Di Berardino, Onorati, Orneli, Pugliese, Troncarelli e Valeriani.

Sono assenti: il Presidente e gli Assessori Alessandri, D'Amato e Sartore.

Partecipa il sottoscritto Segretario della Giunta dottor Luigi Ferdinando Nazzaro.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 601

Adozione della proposta di individuazione delle aree di salvaguardia delle sorgenti Malanotte” e “Capellacqua” site nel comune di Castel Sant’Angelo (RI), ai sensi del D.Lgs 152/2006 e della D.G.R. del 14 dicembre 1999, n. 5917.

Oggetto: Adozione della proposta di individuazione delle aree di salvaguardia delle sorgenti “Malanotte” e “Capellacqua” site nel comune di Castel Sant’Angelo (RI), ai sensi del D.Lgs 152/2006 e della D.G.R. del 14 dicembre 1999, n. 5917.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni riguardante: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, avente ad oggetto “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;

VISTA la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 che stabilisce le competenze regionali in materia di individuazione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano;

VISTA la Legge Regionale 22 gennaio 1996, n. 6 “Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n.36” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 4 aprile 2014, n. 5 “Tutela, governo e gestione pubblica delle acque” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 23 novembre 2018, n. 18 di approvazione dell’aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio (PTAR), pubblicato sul BURL n. 103 supplemento n. 3 del 20 dicembre 2018;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 14 dicembre 1999, n. 5817 “D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, art. 9 e decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, art. 21. Approvazione ed emanazione delle direttive per l’attuazione delle competenze regionali. Direttive per l’individuazione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 25 febbraio 2005, n. 222 “Monitoraggio delle acque sotterranee – rilevazione dei fattori meteo-climatici e idrologici per il calcolo del bilancio idrico degli acquiferi”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 13 maggio 2011, n. 219 avente per oggetto: Adozione del documento concernente “Caratteristiche tecniche degli impianti di fitodepurazione, degli impianti a servizio di installazioni, di insediamenti e di edifici isolati minori di 50 abitanti equivalenti e degli impianti per il trattamento dei reflui di agglomerati minori di 2000 abitanti equivalenti”;

CONSIDERATA la nota della Regione Lazio Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile - Area Risorse Idriche prot. 033580 del 4 marzo 2005 con cui è stata trasmessa la documentazione relativa alla proposta di individuazione delle aree di salvaguardia del Complesso Acquedottistico Regionale Reatino Cicolano ed in particolare delle sorgenti “Malanotte” e “Capellacqua” site nel comune di Castel Sant’Angelo (RI);

CONSIDERATO l’avviso di inizio procedura per la delimitazione delle aree di salvaguardia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 29 ottobre 2005, n° 30 parte terza;

CONSIDERATA la relazione tecnica d’ufficio dell’Area Difesa del suolo – Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli del 26 settembre 2005 prot. n° 157552;

ACQUISITO il parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico per l’Ambiente nella seduta del 26 maggio 2010;

CONSIDERATA la necessità di delimitare le aree di salvaguardia per prevenire possibili fonti di inquinamento delle falde acquifere e quella di intraprendere ogni altra utile iniziativa atta a tutelare le falde acquifere stesse;

DELIBERA

Sulla base delle premesse che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1. di adottare la proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia delle sorgenti “Malanotte” e “Capellacqua” site nel comune di Castel Sant’Angelo (RI), così come riportate nella cartografia allegata (Allegato 1) che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di individuare, per le sorgenti “Malanotte” e “Capellacqua”, la zona di Tutela Assoluta e la zona di Rispetto quest’ultima coincidente con la zona di Protezione, come indicato nello studio idrogeologico che fa parte della documentazione presentata a corredo della proposta di individuazione delle aree di salvaguardia, in considerazione della limitata estensione dell’area di alimentazione, della brevità dei percorsi idrici sotterranei e della vulnerabilità medio elevata;
3. che l’individuazione catastale delle zone di cui al punto 2 è riportata nell’elenco allegato (Allegato 2) che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, estratto dal documento “Studio idrogeologico finalizzato alla perimetrazione delle aree di salvaguardia”;
4. di attenersi a quanto indicato nella relazione tecnica d’ufficio dell’Area Difesa del suolo – Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli del 26 settembre 2005 prot. n. 157552 (Allegato 3) che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

5. che la zona di tutela assoluta deve essere adibita esclusivamente alle opere di captazione; la suddetta zona, recintata, deve essere idoneamente protetta e provvista di opere di regimentazione delle acque dilavanti, rendendo interdetto l'accesso ai non autorizzati. Altre attività in essa esistenti, diverse da quelle anzidette, devono essere rimosse. Eventuali pozzi presenti nella zona, se non più in uso come opere di captazione, devono essere chiusi con tecniche che garantiscano l'isolamento delle falde attraversate;
6. che sia vietato il passaggio di mezzi con carichi pericolosi presso le opere di captazione e che tale divieto sia indicato, da parte del gestore, con appropriata segnaletica;
7. che nella zona di rispetto, siano vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
 - dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
 - accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
 - dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
 - aree cimiteriali;
 - apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
 - apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
 - gestione dei rifiuti;
 - stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
 - centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
 - pozzi perdenti;
 - pascolo di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione;
8. che gli agglomerati urbani di nuova realizzazione presenti nelle zone di rispetto devono essere dotati di fognatura a doppia camicia con pozzetti ispezionabili per la verifica della tenuta della condotta fognante. Le reti fognarie degli agglomerati urbani presenti nelle zone di rispetto dovranno essere adeguate con sistemi di fognatura a doppia camicia in occasione di interventi di ampliamento o ristrutturazione radicale delle reti. È fatto obbligo per il gestore del servizio idrico integrato di effettuare periodici controlli sullo stato delle reti fognarie esistenti al fine di provvedere agli interventi necessari di manutenzione, dandone comunicazione con cadenza almeno annuale agli uffici regionali competenti. Le acque reflue urbane e industriali devono essere condottate, anche se depurate, fuori dalle zone di rispetto;
9. che per gli agglomerati urbani minori e per le case isolate, che non possono essere collegati alla pubblica fognatura, lo smaltimento deve avvenire senza emissione di reflui mediante impianti di evapotraspirazione o equivalenti da realizzare ai sensi della D.G.R. del 13 maggio 2011, n. 219;

10. che nella zona di rispetto devono essere messi in sicurezza i centri di pericolo esistenti;
11. che nella zona di rispetto non si possono insediare attività industriali e artigianali che possano interferire, anche occasionalmente, con la qualità delle acque; non è consentita nuova edificazione, fatti salvi i piani regolatori vigenti, sempre che non contrastino con i divieti e le prescrizioni indicati nei punti 7, 8, 9 e 10;
12. di imporre l'obbligo per il gestore di realizzare un sistema di monitoraggio secondo le specifiche della D.G.R. 222/05.

Arpa Lazio effettua il controllo ambientale, riferito alla presenza di eventuali centri di pericolo nell'area, con le indicazioni degli interventi di messa in sicurezza. La ASL competente per territorio effettua il controllo sanitario riferito al giudizio di potabilità ed all'andamento storico della qualità dell'acqua captata.

La cartografia è consultabile presso la Regione Lazio, Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, Area Qualità dell'Ambiente.

Il perimetro delle aree di salvaguardia, così com'è definito nella planimetria allegata, potrà essere modificato in relazione all'acquisizione di dati scientifici che modificano sostanzialmente le conoscenze attuali;

La presente deliberazione sarà trasmessa ai Comuni di Castel Sant'Angelo e Borgo Velino (RI); i suddetti comuni la pubblicheranno sul proprio Albo Pretorio per quindici giorni.

I Comuni di Castel Sant'Angelo e Borgo Velino (RI), dopo ulteriori quindici giorni, trasmetteranno alla Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, Area Qualità dell'Ambiente, gli estremi della pubblicazione unitamente alle osservazioni eventualmente presentate dagli aventi diritto a termini di legge. Valutate le osservazioni provenienti dai Comuni, le aree di salvaguardia delle sorgenti "Malanotte" e "Capellacqua" site nel comune di Castel Sant'Angelo (RI), saranno individuate mediante deliberazione della Giunta Regionale.

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il sujesto schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

O M I S S I S

IL SEGRETARIO
(Luigi Ferdinando Nazzaro)

IL VICE PRESIDENTE
(Daniele Leodori)